APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE FRA L'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO (REGIO DEMANIO) E LA SOCIETA' ANONIMA «ESERCIZIO REGIE TERME DI RONCEGNO» PER L'ESERCIZIO DEL COMPENDIO DEMANIALE TERMALE DI RONCEGNO (TRENTO)

# Art. 37

A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione la concessionaria si obbliga a costituire una cauzione di L. 15.000 presso la Cassa depositi e prestiti.

Detta cauzione dovra' essere reintegrata nel suo ammontare dalla concessionaria ogni volta il Regio demanio dovesse, per il mancato adempimento degli obblighi assunti, rivalersi sulla cauzione stessa.

Tale reintegrazione dovra' essere effettuata entro un mese dall'invito del Regio demanio.

Versione in vigore dal 11 febbraio 1939, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Approvazione della convenzione fra l'Amministrazione dello Stato (Regio demanio) e la Societa' anonima «Esercizio Regie terme di Roncegno» per l'esercizio del compendio demaniale termale di Roncegno (Trento) |
| Estremi | Legge 5 gennaio 1939, n. 17 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 1939 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-della-convenzione-fra-l-amministrazione-dello-stato/art-37/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it